

Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della C.E.I. circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici

1. - Il giorno 13 settembre 1996 il Ministro per i beni culturali e ambientali, On. Walter Veltroni, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Camillo Ruini, hanno firmato l'Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

Questa Intesa costituisce il primo atto del processo normativo finalizzato a dare piena attuazione all'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede. Essa riguarda infatti soltanto i primi due commi del citato articolo 12. Le disposizioni contenute nell'Intesa sanciscono il principio della collaborazione tra Chiesa e Stato anche in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali, superando l'atteggiamento di sostanziale separazione esistente al riguardo nell'ambito dell'impostazione concordataria precedente.

L'Intesa in esame costituisce un'importante attuazione di tale principio che, come è noto, caratterizza la nuova legislazione concordataria e deve orientarne l'interpretazione e lo sviluppo.

2. - L'iter che ha portato all'Intesa sui beni culturali ha avuto inizio il 13 febbraio 1987, quando è stata istituita la "Commissione paritetica italo-vaticana". Il termine del mandato della Commissione, fissato in un primo momento alla data del 31 dicembre 1989, è stato successivamente prorogato per altri due trienni. Presidenti della Commissione paritetica sono stati: S.E. Mons. Attilio Nicora, per parte della Santa Sede e il Prof. Francesco Margiotta Broglio, per parte del Governo italiano.

Per documentazione si pubblicano:

- il Decreto di promulgazione dell'Intesa del Card. Presidente della C.E.I.
- il Testo dell'Intesa
- il Decreto di esecuzione dell'Intesa del Presidente della Repubblica Italiana
- le Dichiarazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
- il Comunicato stampa dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali

Decreto del Presidente della C.E.I. di
promulgazione dell'Intesa

PROT. N. 1251/96

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CONSIDERATO che il 13 settembre 1996, in Roma, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana, è stata firmata l'Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, in prima attuazione dell'articolo 12, n. 1, commi 1 e 2 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense;

VISTI gli artt. 5 e 2, par. 3 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;

PRESO ATTO che la Santa Sede, debitamente informata, con foglio n. 6768/96/RS del 12 settembre 1996, ha autorizzato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell'Intesa;

D E C R E T A

che, ai sensi dell'art. 17, par. 3 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso, appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, sia promulgata mediante pubblicazione sul "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana stessa e che divenga immediatamente esecutiva nell'ordinamento canonico.

DISPONE inoltre che, dell'avvenuta promulgazione dell'Intesa sopra citata, sia data tempestiva comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, 29 ottobre 1996

+ ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI

*IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI*

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996 e

*IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA*

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 5 del suo Statuto e in conformità agli indirizzi contenuti nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992,

ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 12, n. 1, commi 1 e 2, dell'Accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984, concordano sulle modalità previste, in prima attuazione, dalle seguenti disposizioni.

ART. 1

1. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:

a) a livello centrale, il Ministro per i beni culturali e ambientali e i Direttori generali degli Uffici centrali del Ministero da lui designati; il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e le persone da lui eventualmente delegate;

b) a livello locale, i Soprintendenti e i Vescovi diocesani o le persone delegate dai Vescovi stessi.

2. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente ri-

conosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con soggetti ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.

ART. 2

1. Ai fini di cui alla premessa della presente intesa, i competenti organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per i beni culturali e i relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.
2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.
3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

ART. 3

Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

ART. 4

Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'articolo 1 è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3.

ART. 5

1. Il Vescovo diocesano presenta ai Soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente articolo 2.
2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, comma 2, sono inoltrate ai Soprintendenti per il tramite del Vescovo diocesano territorialmente competente.
3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del Vescovo diocesano, all'Ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 6

A norma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che concerne le esigenze di culto, con l'Ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai titolari dei beni per il tramite dell'Ordinario stesso.

ART. 7

1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le Parti, è istituito l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica.
2. L'Osservatorio è composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza Episcopale Italiana ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un Vescovo rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza Episcopale Italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i Presidenti lo ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 8

Le presenti disposizioni possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell'esercizio delle rispettive competenze, tra le Regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici.

Roma, 13 settembre 1996

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
CAMILLO Card. RUINI

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
WALTER VELTRONI

Decreto
del Presidente della Repubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87 della Costituzione;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

D E C R E T A

Piena ed intera esecuzione è data all'Intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 settembre 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1996

S C A L F A R O

PRODI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

VELTRONI
*Ministro per i beni culturali
e ambientali*

VISTO, *il Guardasigilli*: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 94

Dichiarazione
del Ministro dei beni culturali
On. Walter Veltroni

Eminenza Reverendissima!

Nel darLe il benvenuto in questa sede che nella sua storia e nelle sue vicende collega strettamente lo Stato italiano con la Chiesa cattolica, tengo a significarLe l'alto apprezzamento del Governo italiano per l'importante ruolo che la Chiesa ha svolto e svolge a tutela del vasto patrimonio culturale ecclesiastico.

Ottantamila chiese, la maggior parte delle quali di particolare significato storico-monumentale, numerosi musei diocesani, preziose biblioteche ed antichi archivi, per non parlare del vasto patrimonio degli enti religiosi, rappresentano una componente fondamentale della stessa identità culturale del nostro Paese.

Grazie all'attività della Chiesa, l'Italia si è arricchita non solo di luoghi di culto di straordinario significato spirituale, ma anche di singole opere di inestimabile valore. Testimonianze di valore universale, i beni culturali ecclesiastici appartengono alla nostra coscienza collettiva; il loro ricordo e frequentazione fanno parte della formazione di ciascuno di noi.

La Chiesa cattolica, nella sua secolare tradizione di mecenatismo, ha raccolto nelle sue chiese, nei conventi e nei suoi altri istituti, un eccezionale complesso di opere d'arte ed ha perseguito autonomamente e spontaneamente lo scopo di conservazione del suo patrimonio artistico, non restando insensibile all'esigenza di favorire, sia pure nell'ambito delle preminenti finalità religiose, l'accesso di studiosi e di semplici visitatori alle cose d'arte da essa custodite.

Da tempo l'Amministrazione pubblica italiana mantiene rapporti di collaborazione per la tutela e valorizzazione del vasto patrimonio ecclesiastico distribuito sul territorio nazionale.

L'esigenza di rendere più razionali ed organici tali rapporti era da tempo parimenti avvertita, sia pure nei diversi punti di vista, dall'una e dall'altra parte.

Di tale esigenza ha dato legale interpretazione l'articolo 12 dell'Accordo di revisione dei Patti Lateranensi, laddove ha postulato apposita intesa tra le due parti per una migliore disciplina delle opere d'arte, dei monumenti, delle biblioteche, degli archivi di appartenenza ecclesiastica.

Tale atto dà rilievo alla speciale natura della Chiesa cattolica nel nostro Paese, mentre è la dimensione stessa del patrimonio culturale

ecclesiastico a suggerire la necessità di definire procedure di dialogo. Ciò nel generale interesse di assicurare un'efficace tutela e valorizzazione delle più significative componenti del patrimonio nazionale non soggette alla diretta attenzione della pubblica amministrazione.

Eminenza Reverendissima, nel momento in cui l'umanità guarda all'Italia come al detentore della più alta percentuale del patrimonio culturale mondiale, noi ci rendiamo ben conto dell'importanza del contributo dei beni della Chiesa italiana ad una tale immagine.

L'intesa che oggi ci accingiamo a concludere, in un terreno delicato ed importante, in cui aspetti artistici ed interessi religiosi si intersecano intimamente, rappresenta un primo importante passo per la soddisfazione di esigenze così profondamente avvertite dai cittadini italiani, siano essi credenti o non credenti, da andare ben oltre lo stesso dettato del nuovo accordo concordatario.

La definizione di procedure più snelle, l'individuazione di un ristretto numero di collaboratori qualificati, l'apertura della stessa intesa verso ulteriori sviluppi della futura collaborazione, si prestano a rispondere ad esigenze sociali e culturali in continua evoluzione.

Queste esigenze trovano il loro coronamento nella istituzione di un Osservatorio per i beni culturali di interesse religioso – principale elemento di novità istituzionale dell'Accordo odierno – con il compito di vegliare sull'efficacia della collaborazione e di suggerire orientamenti per i suoi futuri sviluppi. Idealmente l'Osservatorio darà visibile continuazione all'eccellente lavoro di collaborazione svolto dalle due delegazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza Episcopale Italiana che, con intelligente operosità e sagace lungimiranza, hanno messo a punto lo scorso anno il complesso delle disposizioni che oggi adottiamo e che sono destinate a durare nel tempo.

Eminenza Reverendissima, il patrimonio culturale di tutti i popoli, che è anche bagaglio culturale di ogni persona, vive nei contenuti e nei valori che vengono trasmessi da una generazione all'altra.

Parte integrante di questo percorso è la cura di ciò che è stato creato e di come la produzione culturale, sia essa architettonica, pittorica, letteraria o musicale si tramanda alle generazioni future. Ed è per questo che le testimonianze storiche del passato non sono solo oggetti ricchi di fascino e di nostalgia ma rappresentano una parte dell'identità di una comunità e della stessa identità personale.

È necessario contrastare con forza la distruzione e la perdita delle testimonianze storiche che ci sono state consegnate.

Ma non è solo la tutela fisica e giuridica dei beni culturali ecclesiastici che ha ispirato l'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, che ha stimolato il lavoro negoziale che abbiamo svolto insieme.

Dietro questo esercizio vi è anche una visione più aperta e dinamica del ruolo dei beni culturali nella società moderna.

In disparte la legittima esigenza di tutelare la perdurante funzione religiosa di una parte rilevante di tali beni, mi pare che ci siamo concordemente posti l'obiettivo di renderli meglio fruibili ad un pubblico di cittadini ma anche di visitatori stranieri, che immaginiamo costantemente crescente nel futuro.

La nostra intesa, quindi, dovrà servire anche a favorire iniziative che permettano una migliore fruizione del patrimonio ecclesiastico, al pari di quello statuale, e quindi, a consentire un allargamento della collaborazione, con scambi di esperienze nel campo della catalogazione, della formazione del personale specialistico e nella applicazione di quelle moderne tecnologie oggi disponibili; ciò nell'interesse di sempre più vasta parte della società civile e del generale progresso umano, culturale e spirituale.

Signor Cardinale, sono convinto che esserci oggi qui riuniti significhi anche custodire la storia, la memoria del nostro Paese, i suoi valori più alti.

Ciò non soltanto per i beni che riusciremo a strappare all'aggressione del tempo e degli uomini e così conservare integri per le generazioni che verranno, ma anche per le nuove basi che mi sembrano siamo riusciti a tracciare per una collaborazione sempre più feconda nell'interesse non tanto delle istituzioni ma degli uomini che esse devono saper servire.

Roma, 13 settembre 1996

Dichiarazione del Presidente della C.E.I. Card. Camillo Ruini

Signor Ministro, Gentili Signori!

Sono particolarmente lieto di essere qui oggi a sottoscrivere con il Ministro per i beni culturali e ambientali, onorevole Walter Veltroni, l'Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. Si tratta della prima attuazione dell'articolo 12, n. 1, commi 1 e 2 dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede, firmato nell'ormai lontano 18 febbraio 1984, al quale ha lavorato la Commissione Paritetica italo-vaticana, presieduta per parte del Governo italiano dal prof. Francesco Margiotta Broglio, che desidero ringraziare sentitamente, e per parte della Santa Sede da Sua Eccellenza Mons. Attilio Nicora, che pure ringrazio di cuore. Alla preparazione della Intesa ha dato inoltre il suo contributo la Commissione bilaterale che desidero oggi ringraziare nelle persone dei co-presidenti, il prof. Mario Serio e Sua Eccellenza Mons. Pietro Garlato.

Con la firma odierna si conclude un iter preparatorio che ha consentito alle due Parti un'approfondita conoscenza della rispettive attese e problematiche e, soprattutto, ha consentito di concordare un primo e significativo nucleo di disposizioni relative ai soggetti e alle procedure.

Questa prima Intesa contiene infatti disposizioni destinate a favorire concretamente la collaborazione tra Stato e Chiesa, in particolare per quanto riguarda il migliore assetto dei rapporti tra organi governativi ed ecclesiastici a livello centrale e periferico, l'informazione reciproca e la programmazione degli interventi. Assai promettente, inoltre, è l'istituzione dell'"Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso" il cui scopo è verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dall'Intesa, esaminare i problemi di comune interesse e suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione tra le Parti.

Sono convinto che con l'Intesa odierna si consolida la già viva collaborazione tra Stato e Chiesa in questa materia, di grandissima importanza nel nostro Paese, e vengono poste le premesse perché tale collaborazione si sviluppi e si precisi ulteriormente in futuro.

A questa convinzione e a questo auspicio si unisce Sua Eccellenza Monsignor Ennio Antonelli, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, presente con me alla firma dell'Intesa in rappresentanza dei Vescovi italiani.

Roma, 13 settembre 1996

Comunicato stampa

Un'Intesa per la disciplina della collaborazione per la tutela dei beni culturali di interesse religioso, appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesastiche situati nel territorio italiano, è stata oggi firmata presso il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali dal Ministro Walter Veltroni e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Camillo Ruini.

Il documento, negoziato lo scorso anno tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana, interviene a soddisfare, in prima attuazione, un obbligo sancito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984. L'Intesa inserisce in un quadro organico i problemi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e ne coordina le procedure, individua interlocutori e fissa appropriate iniziative di contatto. Si rafforza così la già esistente collaborazione fra gli organi dello Stato competenti in materia, cioè le Soprintendenze, gli enti ecclesiastici e gli istituti religiosi.

Si pone così una base giuridica per l'impiego più razionale delle risorse disponibili tanto da parte dell'Amministrazione Pubblica quanto da parte delle Autorità Ecclesiastiche, nella prospettiva di un allargamento della collaborazione a settori che vanno oltre quello tradizionale della tutela, quali la catalogazione, la formazione di personale, la consultazione e la conservazione di biblioteche e di archivi ecclesiastici.

Viene altresì costituito un Osservatorio centrale, composto da rappresentanti delle due Parti, che avrà la funzione di vigilare sull'efficacia della disciplina oggi concordata, e di fissare orientamenti per il futuro sviluppo dei rapporti tra Amministrazione Pubblica e Conferenza Episcopale Italiana nel settore dei beni culturali.

La tutela del patrimonio culturale ecclesiastico di interesse religioso – composto di oltre ottantamila chiese, gran parte delle quali presentano rilevanti caratteristiche storiche e artistiche, di numerosi musei diocesani, di importanti archivi, di preziose biblioteche, oltre ai beni appartenenti agli ordini religiosi – richiedeva da tempo una più efficace disciplina bilaterale. L'Intesa odierna interviene a dare una prima risposta a tale esigenza, ponendosi inoltre quale riferimento per eventuali accordi che, in questa stessa materia, enti pubblici territoriali ed enti ecclesiastici intendessero stipulare, nell'ambito delle proprie competenze.

Roma, 13 settembre 1996

L'UFFICIO NAZIONALE
PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI